

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 10 del Regolamento del Settore Tecnico e l'art. 31 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 10 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 31 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico secondo i testi riportati sub A) e sub B) in allegato alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|---|--|
| <p align="center">Art. 10 Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico</p> <p>1. La Sezione:</p> <p>a) definisce gli indirizzi formativi e tecnici riguardanti l'attività giovanile in ogni ambito federale.</p> <p>b) Formula criteri sui programmi, e sulle metodologie didattiche e di allenamento del calcio giovanile e scolastico e indica gli spazi e le attrezzature per svolgere in sicurezza ogni tipo di attività.</p> <p>c) Stabilisce i requisiti per il riconoscimento federale delle scuole di calcio e di calcio a cinque ne cura il controllo e il coordinamento, anche in collaborazione con le Leghe e con il SGS.</p> <p>2. Alla Sezione è preposto un Responsabile nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.</p> <p>3. L'organico della Sezione è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico.</p> | <p align="center">Art. 10 Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico</p> <p>1. La Sezione:</p> <p>a) definisce gli indirizzi formativi e tecnici riguardanti l'attività giovanile in ogni ambito federale.</p> <p>b) Formula criteri sui programmi, e sulle metodologie didattiche e di allenamento del calcio giovanile e scolastico e indica gli spazi e le attrezzature per svolgere in sicurezza ogni tipo di attività.</p> <p>c) Stabilisce, di intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, i requisiti per il riconoscimento federale delle scuole di calcio e di calcio a cinque.</p> <p>2. Alla Sezione è preposto un Responsabile nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.</p> <p>3. L'organico della Sezione è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico.</p> |

REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 31 Le Scuole di calcio</p> <p>1. Le società che non possono costituire nel loro ambito un “Centro di avviamento al calcio”, possono, per lo svolgimento delle attività didattiche e formative delle categorie di base, organizzare delle “Scuole di calcio”.</p> <p>2. Le “Scuole di calcio” debbono essere riconosciute dalla F.I.G.C. e l'apertura delle stesse deve essere autorizzata sulla base dei criteri fissati dal Settore Tecnico.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 31 Le Scuole di Calcio</p> <p>1. Le scuole di calcio e di calcio a 5 debbono essere riconosciute dalla F.I.G.C. che ne cura il controllo e il coordinamento per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico sulla base dei criteri stabiliti di intesa con il Settore Tecnico.</p> |